



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PERITO - LEVI" Via E. Perito, 20 - 84025 EBOLI (SA)
C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651- sito web: www.iisperitolevi.edu.it
e-mail sais059003@istruzione.it - Pec: sais059003@pec.istruzione.it Con sezioni associate:
Liceo Classico-Musicale - Liceo classico europeo SAPC05901A Via E. Perito, 20 EBOLI (SA) Tel. 0828-366586 - Fax. 0828 -369312
Liceo Artistico SASL05901A - Via Pescara,10 - EBOLI (SA) Tel. 0828-366793 - Fax. 0828-367410
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI BES



PRATICHE DI INTERVENTO COMUNI PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

A.S. 2022/23

Approvato dal Collegio dei Docenti del 30/06/2022, delibera n. 6

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
I. Premessa	3
II. Finalità	3
III. Ruolo e funzioni del personale coinvolto nel protocollo di accoglienza	4
I - RIFERIMENTI NORMATI	7
II - GLOSSARIO	8
III - IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA: finalità e destinatari	10
IV - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES	11
IV.1 Quadro generale	11
V - ACCOGLIENZA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	15
VI - ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	16
VI.1 Premessa e normativa di riferimento	16
VI.2 Compiti delle figure coinvolte	16
VII - LA DOCUMENTAZIONE	18
VIII - LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	20
VIII.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica	20
VIII.2 Strumenti compensativi e misure dispensative	20
IX - IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: UNO STRUMENTO EFFICACE NELLA SCUOLA DELL'INCLUSIONE	23
IX.1 Strategie, metodi e obiettivi	24
IX.2 Patto con la famiglia	25
IX.3 Valutazione intermedia e finale di istituto	25
X – ESAMI DI STATO	27
X.1 Ultima normativa in riferimento all'esame di Stato	28
XI - NUOVO MODELLO PEI	29
XII - ANAGRAFICA NAZIONALE COME STRUMENTO DI LAVORO NEI GLO	32
ALLEGATI	32

INTRODUZIONE

I. Premessa

Il protocollo di accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.

Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- alunni disabili (tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni con disturbi evolutivi specifici: tra cui
- disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (tutelati dalla legge 170/2010)
- alunni con deficit nell'area del linguaggio
- alunni con deficit nelle abilità non verbali
- altre problematiche severe
- alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- alunni con funzionamento cognitivo limite
- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
- alunni stranieri non alfabetizzati

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

II. Finalità

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto di carattere:
- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);

- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

III. Ruolo e funzioni del personale coinvolto nel protocollo di accoglienza

3.1 Dirigente scolastico

Assolve le seguenti funzioni:

- compiti consultivi
- formazione delle classi
- assegnazione dei docenti di sostegno
- assegnazione di compiti specifici al personale ATA
- rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia...). Inoltre:
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal Consiglio di Interclasse o di classe
- garantisce che i PEI e i PDP siano condivisi con le famiglie
- verifica con i referenti i tempi di compilazione dei PEI e dei PDP
- istituisce il GLI costituito dal Dirigente Scolastico, da docenti di Sostegno di ciascun ordine di scuola, operatori delle agenzie extrascolastiche coinvolte, docenti curricolari, rappresentanti dei genitori (di alunni con BES) per ciascun ordine di scuola.

3.2 Ufficio di segreteria

- Acquisisce la certificazione di disabilità (L.104/92), la documentazione sanitaria e le valutazioni di centri psicoterapeutici e riabilitativi prodotte dalla famiglia al momento della normale iscrizione o in corso d'anno;
- dà comunicazione al Dirigente Scolastico e al GLI che provvederà ad informare i docenti delle classi coinvolte, invitandoli a visionare la documentazione depositata nell'ufficio preposto.
- Aggiorna l'anagrafe nazionale studenti attraverso le funzioni disponibili sul SIDI attive per gli utenti abilitati. Sulla piattaforma andrà anche allegata la necessaria documentazione ai fini di un corretto accesso alle informazioni secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

3.3 Il GLI

- collabora con il DS per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi
- coordina il personale di sostegno (compresi gli educatori)
- controlla la documentazione in ingresso, in itinere e in uscita
- attua il monitoraggio di progetti sulla disabilità
- promuove corsi di aggiornamento
- collabora, se necessario, con gli insegnanti delle classi alla stesura del PEI e funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, enti locali e agenzie formative accreditate sul territorio
- fornisce ai docenti indicazioni sulle procedure da adottare per gli Esami di Stato e per le prove invalsi

- collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l'inclusività (PPI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;
- raccoglie la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
- collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l'inclusività (PPI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
- Inoltre:
- aggiorna continuamente la situazione di ogni alunno sulla base delle nuove valutazioni effettuate dall'ASL o dai centri riabilitativi frequentati e le comunica agli utenti abilitati alla piattaforma SIDI per aggiornare l'anagrafica nazionale dello studente.
- nei casi in cui viene depositata una certificazione relativa alla L. 104/92, predispone con celerità il protocollo inerente la richiesta alla ASL della diagnosi funzionale, interagendo con i sanitari e la famiglia al fine di ottenere la documentazione necessaria da inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale; questo provvederà all'assegnazione di un docente di sostegno. Se il documento attestante la disabilità identifica l'alunno come "grave" (sulla base del comma 3), si procederà con la richiesta dell'assistente educativo contattando la società che gestisce il servizio, attraverso un'azione congiunta di valutazione ed assegnazione che possa rispondere adeguatamente alle esigenze dei singoli casi
- aggiorna continuamente tutte le informazioni acquisite relative agli alunni diversamente abili, controllando le scadenze delle certificazioni e ricordando alla famiglia di consegnare il nuovo documento della revisione
- interagisce con le famiglie coinvolte per poter fornire informazioni, anche al fine di rassicurarle, soprattutto nei momenti di disorientamento iniziale dovuti alla complessità dell' iter diagnostico
- si raccolgono, attraverso una continua interazione con i docenti coinvolti, le esigenze legate alla vita scolastica dell'alunno cercando di ottimizzare, attraverso le risorse disponibili, umane e materiali, l'azione educativa e formativa.

3.4 Docenti di classe

- prendono visione della certificazione diagnostica
- predispongono, elaborano, approvano, valutano e sottoscrivono il PEI e il PDP e definiscono l'accoglienza degli alunni con BES
- curano l'attuazione del PEI e del PDP e propongono in itinere eventuali modifiche - mantengono i rapporti con le famiglie.

3.4.1 Insegnante di sostegno

- assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera
- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione
- cura gli aspetti metodologici, strumentali e didattici relativi all'integrazione nel gruppo classe - svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici
- cura i rapporti con la famiglia, gli operatori ASL, con gli operatori comunali
- coordina la stesura del PEI.

3.4.2 Insegnanti curricolari

- accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione
- partecipano alla stesura del PEI e del PDP
- partecipano alla programmazione e procedono, in accordo con i docenti di sostegno, alla valutazione individualizzata
- concorrono alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato.

3.5 Personale educativo

- Aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico se necessario;
- collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione con l'alunno.

3.6 Collaboratori scolastici

- Su richiesta aiutano l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e lo assistono relativamente ai bisogni primari.

3.7 Famiglia

- Sottoscrive il PEI e il PDP e collabora alla loro realizzazione - mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno
- sottoscrive e si impegna a realizzare il Patto educativo di corresponsabilità

I - RIFERIMENTI NORMATI

Con la direttiva dello scorso 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, e sul tema della personalizzazione la L. 53/2003.

La Direttiva amplia al di là dei DSA l'area delle problematiche prese in considerazione quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Essa inoltre, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, "delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà" (C.M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l'utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi, con una "specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento". (Nota prot. 2563 22.11.2013).

Proprio in considerazione dell'ampiezza della quantità di persone coinvolte – studenti, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e personale ATA - è evidente quanto venga toccata in profondità l'azione della scuola in tutte le sue articolazioni, dal singolo consiglio di classe o team docente, passando dagli istituti e fino agli uffici scolastici provinciali e regionali. Tutto ciò mette di fronte al potenziale rischio della difformità di risposte fornite dalle scuole, sia in termini qualitativi, sia quantitativi. E' certamente un rischio da evitare. E' dalla fine degli anni '70 che la scuola si trova coinvolta nella realizzazione di un cambiamento nei fatti mai del tutto realizzato: il passaggio da programmi scolastici *da attuare* a programmazioni curriculari *da elaborare a livello collegiale e di singolo docente*.

Così il D.P.R. 275/99 stabilisce che le istituzioni scolastiche, nel determinare il curriculum, debbano partire dalle effettive esigenze formative degli alunni concretamente rilevate.

Bisogni ed esigenze che richiedono una risposta tanto più urgente quanto più essi si manifestano in difficoltà di apprendimento che di fatto ostacolano la crescita, la valorizzazione e la realizzazione della persona.

Normative in merito alla valutazione degli alunni diversamente abili e DSA agli esami di stato a.s. 2017/2018. (O.M. n.350 del 02/05/2018).

Non è sufficiente, quindi, preoccuparsi di definire chi sono gli studenti in situazione di BES; importante invece è cambiare il modo di insegnare e di valutare, affinché ogni studente, in relazione alla sua condizione e alla sua manifesta difficoltà, trovi la giusta risposta.

Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo che necessita di educazione speciale individualizzata finalizzata all'inclusione.

Ordinanza Ministeriale 2019 (O.M. 11/03/2019) “ Nuovo esame di Stato “; nessuna novità per gli alunni diversamente abili.

Decreto Ministeriale del 29/12/2020, n. 182 nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal D:D:L: 66/20178 : Nuovo modello nazionale del Piano educativo individualizzato (PEI)

Nota Miur N. 2567 del 23/08/2021 riguardante l’aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti”

II - GLOSSARIO

Cdc: Consiglio di Classe presente nella scuola secondaria di I e II grado. Nella scuola primaria si fa riferimento al team docenti.

CTI: Centri territoriali per l’inclusione (ex CTRH, Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità) presenti a livello di distretto socio-sanitario.

CTS: Centro Territoriale di Supporto presente in ogni provincia della Regione; elemento di coordinamento e raccordo territoriale per tutte le attività riguardanti l’inclusione. Costituiti a fine 2006 con azione prevalentemente di informazione/formazione, consulenza, gestione degli ausili e comodato d’uso, raccolta di buone pratiche, attività di ricerca didattica e sperimentazione di nuovi ausili. Con la L. 170 e la Direttiva viene a modificarsi la competenza del CTS.

CTRH: Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Vedi CTI.

FIL: Funzionamento intellettuale limite

GLI: Gruppo di lavoro per l’Inclusività previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8/2013 che sostituisce il GLHI. Tale gruppo ha il compito di rilevare la presenza dei BES nell’istituto, raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi, fornire consulenza e supporto ai docenti; effettuare una rilevazione e un monitoraggio del livello di inclusività dell’istituto, ed elaborare un Piano Per l’Inclusività (PPI) entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.

GLO: gruppo di lavoro operativo per ciascun alunno diversamente abile, in base alla nuova normativa sull’anagrafe nazionale dell’alunno, tale organo, con i suoi componenti potrà accedere alla partizione del sistema SIDI per consultare la documentazione necessaria.

I componenti del gruppo di lavoro sono i seguenti:

- l’Azienda Sanitaria (UMV – Unità Multidisciplinare di Valutazione);
- figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica;
- esperti indicati dalla famiglia con valore consultivo;
- specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento;
- i collaboratori scolastici che aiutano nell’assistenza di base;
- gli studenti con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

GLIR: gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l’integrazione scolastica. Definisce le linee di indirizzo regionale per l’integrazione degli alunni disabili e per gli alunni in situazione di BES; si raccorda con i GLIP attraverso il referente USRL e i referenti UST/AT.

GLIP: gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l’integrazione scolastica. Definisce le linee di indirizzo provinciali per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e si raccorda con il GLIR attraverso i referenti UST e USRL e con il CTS.

ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute. L’ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel

contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. Tramite l'ICF si vuole quindi descrivere non le patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l'individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l'unicità e la globalità. Lo strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.

PPI: Piano per l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il Piano deve essere discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali (C.M. del 6 marzo 2013).

PDP: Piano didattico Personalizzato previsto dalla Legge 170 del 2010 e poi esteso a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. E' uno strumento di progettazione che *"ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti(...). È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia"* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

PEI: Piano Educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

UST/AT: Ufficio Scolastico Territoriale / Ambito Territoriale. E' un ufficio periferico dell'Ufficio Scolastico Regionale

III - IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA: finalità e destinatari

Il presente Protocollo d'Accoglienza, che si attua e concretizza nell'elaborazione del PAI (Piano annuale di inclusione), pertanto:

- è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione
- definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica
- traccia le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento
- costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Si propone di:

- definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro Istituto;
- facilitare l'ingresso a scuola degli studenti e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

L'adozione del Protocollo di Inclusione consente di attuare in modo operativo quanto stabilito dalle norme in materia di DISABILITA' e DSA, ora estese alle categorie dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, dei Disturbi Evolutivi Specifici e del Funzionamento intellettivo limite (FIL). In sintesi:

- a. garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;
- b. favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con BES, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- c. ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con BES;
- d. assicurare una formazione e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con BES;
- e. adottare forme di verifica e valutazione adeguate alla necessità degli alunni con BES;
- f. sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori alle problematiche relative legate ai BES;
- g. assicurare adeguate possibilità di abilitazione per i soggetti con BES;
- h. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

IV - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

IV.1 Quadro generale

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3):

minorati vista Certificazione Integrazione Scolastica (CIS);Diagnosi Funzionale (DF) da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico

minorati udito Certificazione Integrazione Scolastica (CIS);Diagnosi Funzionale (DF) da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico

minorati psicofisici Certificazione Integrazione Scolastica (CIS);Diagnosi Funzionale (DF) da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

DSA certificati (Legge 170/2010) Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico

Deficit nell'area del linguaggio :Diagnosi

Deficit nelle aree non verbali: Diagnosi

Altre problematiche severe: Diagnosi ADHD/DOP :Diagnosi

Funzionamento cognitivo limite (borderline) :Diagnosi

SVANTAGGIO

Socio-economico : Altra documentazione

Linguistico e culturale :Altra documentazione

Altro :Altra documentazione

A - Alunni disabili (Legge 104/1992)

La legge quadro n. 104/1992 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art 24, infine, riconosce “il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- a. al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b. allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- c. a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

La certificazione di disabilità viene redatta da una commissione medica presieduta dal medico legale in cui sono presenti la famiglia, la Neuropsichiatria Infantile e i Servizi Sociali

B - Alunni con disturbi evolutivi specifici

a - Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- la dislessia: disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta con una conseguente difficoltà di comprensione del testo;
- la disortografia: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- la disgrafia: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluidità e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- la discalculia: riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafomotricità.

La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati influenza negativamente lo sviluppo delle abilità.

Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati:

saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità.

I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10)*, sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b - Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

c - Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

d - Altre problematiche severe

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).

e - Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono proporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

f - Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

C - Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale
- culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente. Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

V - ACCOGLIENZA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per L'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR (febbraio 2014).

Nelle linee guida del MIUR si afferma che *“si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, considerando il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, le relazioni, l'impegno e la previsione di sviluppo”*. In questa ottica i docenti terranno conto che è possibile:

- prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;
- valutare il progresso rispetto al livello di partenza;
- valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;
- considerare che l'alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di Italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curriculum comune;
- tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate.

Primo quadrimestre

I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali non conoscendo la lingua partono da un'evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come educazione fisica, musica, arte e matematica, in alcuni casi lingua straniera.

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.

Nel caso in cui l'alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese – spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.

Alla fine dell'anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze, competenze, capacità per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a quelli del resto della classe, risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti.

Il Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e strategie didattiche-educative per l'alunno straniero.

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata dell'italiano, il Consiglio di Classe opera affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l'uso dell'italiano come nel caso di: Educazione fisica, matematica, lingua straniera.

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere

di non valutare l'alunno nel primo quadrimestre ponendo ES (esonerato) sulla scheda di valutazione, che riporterà a margine la motivazione: "in corso di prima alfabetizzazione".

Nel caso di percorsi individualizzati, che escludano alcune discipline, esse non verranno valutate nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre.

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

È opportuno ribadire che la valutazione finale, pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo conto dei parametri interni dell'Istituto (valutazione sommativa), ma anche delle eventuali condizioni di svantaggio linguistico e di disagio relazionale, quindi sarà operata con maggiore flessibilità ed individualizzazione (valutazione formativa).

VI - ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

VI.1 Premessa e normativa di riferimento

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento per migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi e alle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009. Tale processo, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione "il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione". Compito della scuola è quello di essere "una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione".

VI.2 Compiti delle figure coinvolte

Cosa faranno i genitori

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando all'elaborazione del PDF e PEI. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione il GLI convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

Cosa farà la scuola

Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.

I Docenti di sostegno

"I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti." (*Testo Unico L. 297/94 ") Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida per l'integrazione scolastica).*

Il Personale ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Il Personale educativo-assistenziale

L'educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel PEI che rispondono a bisogni educativi specifici. L'assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di promuovere l'inserimento dell'alunno con disabilità nel contesto di riferimento. Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno

Cosa faranno gli esperti USL

Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi dell'istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del Profilo di Funzionamento.

VII - LA DOCUMENTAZIONE

La commissione medico-legale elabora una certificazione per l'integrazione scolastica (CIS) che è una diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa seguito, una Diagnosi di Funzionamento (DF), redatta dalla Neuropsichiatria Infantile, che è un profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree indicatrici. Questa certificazione dà diritto all'assegnazione del docente di sostegno specializzato e alla presenza di un assistente scolastico, in caso di gravità funzionale. Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) prima e il consiglio di classe poi, si attiva per la realizzazione della seguente documentazione:

Il Profilo Di Funzionamento

Il PDF rappresenta un prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi lunghi (2 anni) in riferimento alle relazioni in atto e a quelle programmabili, sia in ambiente scolastico che in quello extrascolastico. Il PDF viene aggiornato all'ingresso nella Scuola Secondaria di II grado e di norma quando l'alunno frequenta la classe terza.

Il Piano Educativo Individualizzato

Partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, il PEI descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all'inizio del successivo. Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei tre percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

- percorso curricolare: uguale a quello di tutti gli alunni della classe;
- percorso riconducibile ai "nuclei fondanti della disciplina": gli obiettivi da raggiungere in tutte le discipline equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe; tale percorso, dà diritto, se superato positivamente, al titolo di studio;
- percorso "differenziato": con obiettivi e contenuti non riconducibili in parte o del tutto a quelli della classe, ma stabiliti dal CdC nell'ambito PEI in relazione all'alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli attestati C.M. n. 125/2001).

L'O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che "qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera "il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti" senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti".

Relazioni di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno conterrà:

1. Evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all'autonomia, socializzazione, apprendimenti...);
2. Evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di conoscenze e competenze, per ciascuna materia);
3. Modalità dell'intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici);
4. Informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità dell'intervento);

5. Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale AUSL;
6. Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione

SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO: CHI LO REDIGE E QUANDO

CIS - CERTIFICAZIONE INTEGRAZIONE SCOLASTICA: è una diagnosi clinica del disturbo Commissione medico-legale. All'atto della prima segnalazione

PDF – DIAGNOSI DI FUNZIONAMENTO: descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione dell'alunno certificato U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL. Successivamente alla CIS indica, inoltre, le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare; devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socio affettivo (in base alle linee guida previste negli accordi di programma) Operatori socio-sanitari, docente di sostegno, docenti curricolari, genitori dell'alunno (art.12 commi 5° e 6° della L.104/92) Viene aggiornato all'ingresso nella scuola secondaria di secondo grado e nella classe terza.

PEI - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie: gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno e genitori dell'alunno (operatori socio-sanitari) e tutte le figure professionali che ruotano nella vita del ragazzo/a. Formulato entro il mese di novembre di ogni anno scolastico e verificato al termine di ogni anno scolastico.

RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO:

come sopra descritto Docente di sostegno entro il 15 giugno.

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO: come sopra descritto Docente di sostegno e insegnanti curricolari entro il 14 maggio.

A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- il docente coordinatore di classe, oppure
- il docente di sostegno, oppure
- il GLI

VIII - LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

VIII.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti compensativi, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle misure dispensative, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

VIII.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi. Si può fare qui riferimento:

- a. alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- b. alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- c. all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni. Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato:

- a. dalla lettura a voce alta in classe;
- b. dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- c. da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.

Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- a. di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- b. del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- c. del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale.

Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

1. gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
2. aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
3. analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
4. pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento. La classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- a. errori di recupero di fatti algebrici;
- b. errori di applicazione di formule;
- c. errori di applicazione di procedure;
- d. errori di scelta di strategie;
- e. errori visuospatiali;
- f. errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto,

ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

TALI DISPENSE, per dettato normativo, POSSONO ESSERE APPLICATE anche agli alunni con ADHD e FIL, mentre NON VANNO APPLICATE per gli alunni con Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, nonché agli alunni BES individuati direttamente dalla scuola, senza certificazione clinica o diagnosi. Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati raggiunti. Tali strumenti e misure vanno utilizzati costantemente nel corso della frequenza scolastica: è indispensabile quindi che il PDP accompagni l'alunno in tutto il suo iter scolastico. In sintesi: il PDP viene introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui fanno seguito le osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe e della famiglia o viene introdotto direttamente dalle osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe e della famiglia.

Di seguito verranno considerate le caratteristiche del processo di apprendimento e verrà valutata la consapevolezza da parte dell'alunno del proprio modo di apprendere, dopodiché si metteranno in atto le strategie metodologiche e didattiche opportune.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte. In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le misure dispensative, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;
- nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato: certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'esonero è regolamentato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'"esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne la dispensa della lingua straniera nel caso in cui la

dislessia sia diagnosticata in forma grave, diversamente la dispensa riguarda unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

IX - IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: UNO STRUMENTO EFFICACE NELLA SCUOLA DELL'INCLUSIONE

Strumento privilegiato nell'attuazione del processo di risposta della scuola alla richiesta di attenzione speciale per l'alunno in difficoltà è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con BES; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale. La Direttiva del 27.12.2013 ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e circoscritte ai soli strumenti compensativi; ciò al fine di evitare contenzioso. La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-fisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso.

Il CdC approva il Piano Didattico Personalizzato nelle sue caratteristiche generali e nelle singole discipline. Esso è costituito di una parte generale, redatta dal CdC di ottobre/novembre, e di una parte specifica di programmazione delle singole discipline. Il piano per la parte disciplinare, laddove necessari della formulazione di obiettivi essenziali, è allegato alle programmazioni dei singoli docenti.

Per gli alunni BES, in maniera commisurata alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, che può esprimersi con gradi di compromissione di diversa gravità, verrà garantito l'utilizzo di strumenti compensativi, che consentono di evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo, e l'applicazione delle misure dispensative, ovvero adattamenti delle prestazioni che consentono all'alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.

IX.1 Strategie, metodi e obiettivi

In misura delle necessità dello studente BES individuate insieme alla famiglia, sulla base di quanto descritto nella certificazione e/o desunto dall'osservazione diretta dei docenti, il Consiglio di Classe adotta strategie educativo-didattiche e metodi di insegnamento utili, quali:

- Privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale
- La gratificazione e l'incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e all'impegno devono essere preponderanti rispetto alle frustrazioni per gli insuccessi
- Sollecitazione delle conoscenze pregresse per introdurre nuovi argomenti
- Pause ripetute per una consapevolezza dell'avvenuta comprensione
- Uso di schemi e mappe concettuali e semplificazioni testuali
- Importanza maggiore alla comunicazione orale
- Richieste specifiche, lineari e semplificate sintatticamente
- Non enfatizzare gli errori ripetuti anche se segnalati
- Predilezione del contenuto rispetto alla procedura
- Accettazione del ragazzo per ciò che è e valorizzazione di quanto è in grado di fare, senza presunzioni di "cambiamenti" spesso inopportuni e impropri
- Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
- Promuovere l'apprendimento collaborativo
- Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
- Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
- Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali.

Linee strategiche e metodologiche saranno organizzate intorno a quegli obiettivi trasversali e metacognitivi ritenuti adeguati al livello di sviluppo e ritmo di apprendimento dell'alunno BES, quali:

- promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione dei propri processi di apprendimento
- sviluppare un metodo di studio personale, favorendo nell'alunno l'acquisizione e il consolidamento delle seguenti abilità:
 - chiedersi cosa si conosce già dell'argomento
 - trascrivere o verbalizzare concetti letti/ascoltati
 - collegare oralmente i concetti
 - riformulare verbalmente i concetti, anche come forme linguistiche di eterocronie, come ad esempio partire dalla fine e ricostruire
 - esercitare il resoconto orale (storico, descrittivo, argomentativo) mediante due o tre ripetizioni successive, da un livello più generale/inclusivo ad uno o due via via più dettagliati (metodo a spirale)

- chiedersi se e quanto si è capito
- connettere il titolo dei capitoli o paragrafi al testo
- dal titolo ipotizzare il testo
- connettere un aspetto (concetto/parola) al testo complessivo
- individuare la parola di nuova acquisizione
- valutare la propria abilità espositiva
- velocizzare l'esposizione orale
- sviluppare la capacità di autocontrollo e autovalutazione delle proprie strategie per migliorare i propri risultati.

Libri di testo

L'Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell'adozione dei libri di testo, edizioni di libri con risorse digitali integrative per studenti con BES.

IX.2 Patto con la famiglia

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Nel PDP al fine di facilitare la continuità di applicazione tra studio a scuola e a casa, saranno riportati i principi organizzativi concordati con la famiglia quali, ad esempio:

- pianificazione dei contenuti e tempi delle verifiche insieme alla famiglia o al tutor (eventuale persona esterna alla famiglia che lo assiste nello studio)
- modalità di produzione di testi scritti a casa ed eventuale uso del computer o di strumenti multimediali, internet, ecc.
- indicazioni su ampiezza e correttezza dei testi e/obiettivi essenziali per lo studio a casa
- modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline (possibilità di studio assistito a casa o altro)
- strumenti compensativi da utilizzare a casa
- eventuali dispense e/o riduzione di compiti e interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti...).

IX.3 Valutazione intermedia e finale di istituto

Si premette quanto previsto dalla normativa con specifico riferimento all'Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) – D.L. n.122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130):

“1. Per gli alunni con [...] (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

In ogni caso, nel corso dell'attivazione del Protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno dell'apprendimento degli alunni con BES, in concomitanza ai Consigli di Classe previsti dal calendario scolastico.

La valutazione è personalizzata tenuto conto dei disturbi specifici e dei livelli di partenza. Oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza: ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all'impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate.

(Regolamento valutazione, C.M. del 13 marzo 2009 – Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n° 137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 30/10/2008”, art. 10.). Obiettivo principale sarà pertanto quello di verificare gli apprendimenti nel pieno rispetto dei criteri e modalità di verifica e valutazione previsti dalla normativa, ovvero maggior considerazione dei contenuti rispetto alle capacità strumentali e dei processi di elaborazione della conoscenza più che al solo “prodotto” elaborato. Tenendo presente ciò, il Consiglio di Classe/Interclasse predisponde:

- la definizione di obiettivi chiari e non plurimi
- lo svolgimento delle interrogazioni in condizioni analoghe a quelle abituali, anche con uso di strumenti e tecnologie
- prove equipollenti, ovvero prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
- prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
- prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione
- prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative
- prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi
- la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati (con particolare riferimento alla lingua straniera, al latino e al greco)
- valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale, ovvero valutare i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, siano essi espressi in forme tradizionali o compensative, premiando progressi e sforzi dell'alunno
- l'uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive) eventuale lettura dell'insegnante, di un compagno o della sintesi vocale del testo di verifica.

X – ESAMI DI STATO

L'esame dei candidati in situazione di DSA sarà svolto secondo quanto definito dalla ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell'11-5-2012 recante "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012" - Art.17 BIS- Esame dei candidati in situazione di DSA

1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà

sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. L'O.M. n. 350 del 02/05/2018 ribadisce quanto stabilito nel D.M. del 2011 sottolineando la cura e l'attenzione delle misure compensative per gli alunni certificati DSA nel sostenere la prova della lingua straniera.

X.1 Ultima normativa in riferimento all'esame di Stato

L'ordinanza, all'articolo 2, comma 3, illustra infatti le indicazioni principali per quanto riguarda gli studenti con disabilità. Prima di tutto bisogna ricordare che il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. La commissione, inoltre, potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. Queste prove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Un punto molto importante è quello relativo al fatto che nel diploma finale che verrà consegnato allo studente, non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. Invece, per quanto riguarda le studentesse e agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. Per ciò che concerne la prova orale, vera novità dell'esame di stato, gli alunni con disabilità sono esonerati dall'estrazione dell'argomento da trattare. Ciò significa che per loro rimane il "vecchio" percorso attraverso una mappa concettuale che prevede la argomentazione nelle diverse discipline. *In questi ultimi due anni, causa covid 19, l'esame di Stato si è svolto con la prova orale e anche gli alunni BES hanno svolto il loro percorso così come i loro compagni.*

XI - NUOVO MODELLO PEI

Il modello nazionale di PEI (uno per grado di istruzione: infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) è stato adottato dal Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il DI n. 182/2020, che ha altresì definito le nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida. Con la nota n. 40/2021, il Ministero ha chiarito che il nuovo PEI deve essere adottato *universalmente* dall'a.s. 2021/22 (può essere utilizzato già dal 2020/21, anzi nella nota si suggerisce la necessità di un *graduale passaggio* alla nuova disciplina) e che trovano applicazione già dal corrente anno scolastico alcune misure, quali il PEI provvisorio e il Curricolo dell'alunno. Fermo restando quanto appena detto, la nuova disciplina, relativa alle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità, al profilo di funzionamento (che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), al modello di PEI e alle modalità di richiesta e assegnazione delle risorse di sostegno, si dovrebbe applicare agli studenti che passano da un grado di istruzione all'altro, come si legge nell'articolo 19/17 bis del D.lgs. n. 66/2017 e come sentenziato dal [TAR Lazio](#). Dopo tale sentenza potrebbe essere utile un ulteriore chiarimento da parte del Ministero.

Nuovo PEI: chi lo redige, quali caratteristiche

L'articolo 2 del DI n. 182/2020 elenca le caratteristiche del nuovo PEI, indicando altresì chi deve redigerlo e approvarlo.

Il PEI:

- è elaborato e approvato dal GLO;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento (che comprende la DF e il PDF), avendo particolare cura all'indicazione dei facilitatori e delle barriere (all'apprendimento e alla socializzazione), secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.lgs. 66/2017;
- è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in caso di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è strumento di progettazione educativo-didattica;
- ha durata annuale riguardo agli obiettivi educativi e didattici, agli strumenti e alle strategie da adottare;
- nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e di destinazione;
- garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità;
- esplicita la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

- esplicita la proposta degli interventi di assistenza igienica e di base;
- esplicita la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Nuovo PEI: tempistica

PEI provvisorio

Per la redazione del PEI provvisorio, rivolto ad alunni che si iscrivono per la prima volta a scuola o già iscritti e frequentanti, certificati successivamente all'iscrizione e nel corso della frequenza, il GLO si riunisce entro il 30 giugno e, di norma, entro il 30 ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

PEI già definitivo

Nel caso di PEI già approvati in via definitiva, il GLO si riunisce entro il 30 giugno per la verifica finale e per la formulazione delle proposte relative al fabbisogno di risorse professionali (sostegno, assistenza all'autonomia e alla comunicazione, assistenza igienica e di base) per l'anno successivo.

Nel corso dell'anno scolastico poi, com'è noto, il PEI è soggetto a verifiche periodiche, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e apportare eventuali modifiche e integrazioni. A tal fine, il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile.

Sezioni del PEI

Il nuovo modello nazionale di PEI, ricordiamolo, è composto da 12 sezioni:

1. [Quadro informativo](#)
2. [Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento](#)
3. [Raccordo con il Progetto Individuale](#)
4. [Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico](#)
5. [Interventi sull'alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità](#)
6. [Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori – facilitatori universali: autoanalisi docente](#)
7. [Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo](#)
8. Interventi sul percorso curricolare ([secondaria I grado](#)– [secondaria II grado](#) – [scuola infanzia e primaria](#)) – [Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento \(PCTO\)](#) – [programmazione differenziata, chi decide](#) – [Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo](#)
9. [Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse](#)
10. [Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative](#)
11. [Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari](#)
12. [PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo per i soli alunni che si iscrivono per la prima volta a scuola ovvero che già iscritti e frequentanti, vengono certificati nel corso della frequenza.](#)

Per la stesura del PEI è necessaria una partecipazione e collaborazione su più fronti. È elaborato dal Gruppo Locale Operativo (GLO) che nel nuovo PEI 2021 assume adempimenti più specifici.

Collaborano nel GLO anche:

- i genitori;
- l'Azienda Sanitaria (UMV – Unità Multidisciplinare di Valutazione);
- figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica;
- esperti indicati dalla famiglia con valore consultivo
- specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento;
- i collaboratori scolastici che aiutano nell'assistenza di base;
- gli studenti con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

La progettazione con il nuovo modello si basa sull' ICF (*Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute*), sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La prospettiva, dunque, è quella bio-psico-sociale. Cosa vuol dire? Non si valuta solo gli aspetti biologici di una persona, ma anche di quelli psicologici, familiari e sociali. Si concepisce, quindi, il funzionamento e la disabilità in relazione all'ambiente di vita, in maniera da individuare facilitatori o barriere che impattano sulla partecipazione della persona stessa.

Le 4 dimensioni del nuovo PEI

Sono presenti 4 dimensioni attorno a cui è costruito il nuovo PEI 2021:

1. Socializzazione e Interazione
2. Comunicazione e Linguaggio
3. Autonomia ed Orientamento
4. Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

Per ciascuna delle dimensioni sono da individuare:

- obiettivi ed esiti attesi;
- interventi didattici e metodologici articolati in attività, strategie e strumenti.

Le principali novità del nuovo PEI 2021

Essendo il nuovo PEI 2021 un tema tutt'oggi molto dibattuto, proviamo ad elencare le principali novità:

- l'alunno con disabilità diventa a tutti gli effetti un alunno della classe e non più solo del docente di sostegno;
- Tutti i docenti sono chiamati ad una osservazione sistematica al di fine di elaborare gli interventi;
- la presa in carico dell'alunno con disabilità è di tutto il consiglio di classe che partecipa al suo percorso formativo ed educativo;
- il docente di sostegno è una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento;
- la documentazione dell'alunno con disabilità deve essere disponibile a tutti i docenti;
- il GLO possiede adempimenti specifici, in particolare alla personalizzazione delle ore di sostegno;
- la partecipazione attiva delle famiglie e anche degli alunni e delle alunne con disabilità;

- la presenza di strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Inoltre, la presa in carico dell'alunno da parte di tutti i docenti è sostenuta anche economicamente, grazie all'incremento del fondo destinato alla formazione obbligatoria dei docenti che insegnano nelle classi con alunni con disabilità. Nonostante tutto ciò, vi sono ancora molti dubbi tra i docenti e i familiari.

Per qualsiasi approfondimento rimandiamo al Decreto ufficiale riportato nelle fonti.

È disponibile, inoltre, una pagina dedicata all'argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie al seguente link: <https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

XII - ANAGRAFICA NAZIONALE COME STRUMENTO DI LAVORO NEI GLO

Nota N. 2567 del 23 agosto 2021

La presente nota prevede l'aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti". Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso alle Istituzioni scolastiche il D.M. 29/12/2020 n. 182, "fornendo le indicazioni per la corretta gestione dell'aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata dell'anagrafe nazionale studenti (ANS) sul SIDI, anche in riferimento agli adeguamenti in atto sulla piattaforma che recepiscono le novità introdotte." Tale strumento sarà a disposizione del GLO per stilare il "progetto di vita " dell'alunna/o con tutte le figure di riferimento e che ruotano intorno e nella vita dell'allievo/a.

ALLEGATI

1. [PDP](#)
2. [PEI provvisorio](#)
3. [PEI definitivo](#)
4. [Griglie di osservazione](#)